



COMUNE DI BRESCIA

Prot. n.42052 – 4.8.2009

IL SINDACO

OGGETTO: Disposizioni riguardanti l'attività di prestazioni di servizi per il benessere della persona non aventi carattere di prestazioni sanitarie o finalità esclusivamente estetiche.

Vista la L.R. 1.2.2005 n. 2 norme in materia di discipline bio-naturali inerente le prestazioni afferenti l'attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona e che non hanno carattere di prestazioni sanitarie;

Rilevato che fra le suddette rientra l'attività di massaggi e che le stessa pur comportando l'esecuzione di trattamenti sulla persona, non aventi carattere terapeutico, non ricade nell'attività di estetica così come disciplinata dalla L. 4.1.1990 n. 1;

Dato atto che non è ancora stato istituito il registro regionale degli operatori suddiviso per discipline nonché i percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico scientifico di cui all'art. 4 della L.R.n. 2/2005.

Nelle more di emanazione delle disposizioni attuative della suddetta legge, si ritiene necessario disciplinare l'apertura e l'orario di svolgimento delle sopracitate attività e stabilire che l'avvio dell'attività possa avvenire mediante dichiarazione di inizio attività (DIAP) in locali e con attrezzature idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

Ritenuto, inoltre, di stabilire una fascia oraria entro la quale gli operatori possano liberamente determinare l'orario di svolgimento dell'attività

DISPONE

- che le attività di massaggi ed altre attività bio-naturali non attualmente regolate da specifiche disposizioni sono soggette a presentazione al Comune di dichiarazione di inizio attività (DIAP);
- che i locali sede dell'attività dovranno essere idonei dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Igiene;
- che l'orario di esercizio dell'attività potrà esser stabilito dal titolare nei giorni di apertura settimanale, con esclusione della domenica, entro la fascia oraria dalle ore 8 alle ore 22.00, indicandolo nella suddetta dichiarazione e dandone comunicazione agli interessati mediante cartello visibile dall'esterno dei locali. € 160,00

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento si applica una sanzione pecuniaria da 80 a 500 Euro. ~~7~~ 160,00.
Nel caso di accertata attività in assenza di dichiarazione di inizio attività, fatta salva l'irrogazione sanzione, verrà adottata ordinanza di cessazione dell'attività.

Qualora vengano irrogate tre o più sanzioni nel corso dell'anno solare verrà avviato procedimento amministrativo volto alla sospensione dell'attività fino ad un massimo di 30 giorni.

La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo a quello di inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

p. IL SINDACO

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
ARTIGIANATO, MARKETING TERRITORIALE

(Maurizio Margaroli)

Brescia, 3.8.2009